

Allegato "C"
Repertorio n° 5215
Raccolta n° 3647

STATUTO DELLA SOCIETA'
"GRUPPO DI AZIONE LOCALE MURGIA PIU' -
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

1. DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata: **"GRUPPO DI AZIONE LOCALE MURGIA PIU' - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**.

Si tratta di una società mista, vale a dire a capitale pubblico-privato.

2. SEDE

2.1. La sede della società è nel Comune di **Spinazzola**, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. C.C..

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) e sedi secondarie.

3. DURATA

3.1. La durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-milacinquanta).

4. OGGETTO

4.1. La società non ha fini di lucro ed opera con scopo mutualistico. Gli eventuali risultati positivi di bilancio dovranno essere reinvestiti per il raggiungimento dello scopo consortile.

4.2. La società è costituita quale Gruppo di Azione Locale, come previsto dalla Misura 19 "Supporto allo sviluppo locale LEADER" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia, approvato in attuazione del Regolamento UE n.1305/2013. La società consortile è soggetto responsabile dell'attuazione di una Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di tipo partecipativo e della elaborazione ed implementazione del relativo Piano di Azione Locale (PAL), con particolare riguardo ai territori dei Comuni di Canosa di Puglia, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia e Spinazzola.

Nell'attuazione della misura 19 del PSR la società consortile opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni il cui territorio è incluso nell'area di intervento della relativa Strategia di Sviluppo Locale ed in conformità a quanto previsto:

- dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia;
- dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nel PSR stesso;
- dalle disposizioni regionali di attuazione del PSR;
- dalla normativa specifica per ogni settore di intervento del PSR.

In relazione a quanto sopra indicato, la società consor-

tile ha per oggetto le seguenti attività:

- attuare la propria Strategia di Sviluppo Locale attraverso la predisposizione, presentazione e attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) per valorizzare il patrimonio territoriale dell'area murgiana nel rispetto delle specificità del territorio locale, favorendo le sinergie tra attività agricole, zootecniche, agrituristiche, artigianali, industriali, turistiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;
- svolgere un programma di animazione territoriale continuativo nel periodo di riferimento della SSL e del PAL;
- programmare e svolgere le predette attività, anche in armonia con altre iniziative regionali, nazionali e comunitarie comunque inerenti lo sviluppo locale;
- contribuire all'incremento dell'occupazione e della qualità della vita nelle aree rurali di propria pertinenza;
- prestare servizi finalizzati all'organizzazione e allo sviluppo del sistema imprenditoriale locale;
- promuovere la collaborazione tra soggetti privati ed enti pubblici per creare reali occasioni di sviluppo economico dei territori locali;
- realizzare studi e progetti per lo sviluppo socio-economico integrato delle aree territoriali in ambiti settoriali ed intersettoriali;
- creare e coordinare le iniziative di sviluppo dei vari settori economici, la promozione, le varie offerte di ospitalità, la commercializzazione, anche affidata a terzi, sulla base di specifiche qualificazioni strutturali e riconosciute competenze;
- prestare servizi finalizzati all'organizzazione, sviluppo e gestione del sistema turistico locale;
- creare un articolato sistema informativo riguardante il territorio;
- organizzare e svolgere iniziative, manifestazioni ed eventi al fine di valorizzare il patrimonio culturale e storico del territorio;
- creare e gestire programmi e progetti di marketing territoriale;
- svolgere altre attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle componenti sociali, ambientali, economiche e culturali del territorio, anche attraverso la predisposizione e la gestione di altri programmi e progetti Regionali, Nazionali ed Europei.

Inoltre la Società Consortile:

- elabora e concorre all'elaborazione di studi di carattere generale e particolare sull'orientamento e formazione professionale, assumendo e favorendo ogni utile ed opportuna iniziativa in materia;
- istituisce, organizza e svolge, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti, corsi di formazione, di qualificazione, di specializzazione, di perfezionamento e di

"alta formazione" per disoccupati, lavoratori autonomi e subordinati e loro familiari; promuove e favorisce ogni altra idonea iniziativa per l'elevazione della cultura professionale e generale degli stessi;

- svolge compiti di informazione socio-economica e di qualificazione professionale in relazione alle Direttive dell'Unione Europea ed alle leggi nazionali e regionali;

- promuove, attua, gestisce e sviluppa programmi ed azioni U.E., ivi comprese le Sovvenzioni Globali;

- assiste, mediante l'erogazione di servizi specialistici, le imprese singole o associate nell'attività tecnica e di sviluppo aziendale;

- eroga servizi di assistenza ed organizzazione inerenti le attività imprenditoriali con riferimento alle:

* problematiche della gestione;

* problematiche della ricerca e sviluppo;

* problematiche della logistica e della distribuzione;

* problematiche del marketing e della penetrazione commerciale;

* problematiche dell'import-export;

* problematiche economico-finanziarie;

* problematiche dell'ufficio;

* problematiche dell'elaborazione dei dati;

* problematiche dell'energia;

* problematiche della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale;

- eroga servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione della informazione utile al mondo dell'imprenditoria;

- si occupa di servizi pubblicitari; campagne di pubblicità per ogni genere di prodotto;

- promuove ed eventualmente cura l'esecuzione di studi ed interventi di pianificazione territoriale e settoriale;

- promuove ed eventualmente cura la progettazione, il coordinamento e l'attuazione di progetti di "Lavori Socialmente Utili", di "Lavori di Pubblica Utilità", di lavoro interinale, telelavoro, ecc.;

- promuove e gestisce la valorizzazione e la commercializzazione di prodotti agricoli locali e/o di prodotti tipici;

- cura la realizzazione e la promozione di marchi di denominazione protetta, I.G.P., ed Attestazioni di Specificità a tutela delle produzioni rurali;

- esercita l'attività editoriale con particolare riferimento a questioni e problemi di carattere economico, rurale, ambientale, tecnico, culturale, divulgativo;

- cura la pubblicazione di giornali, riviste, libri, opuscoli e quant'altro, con ogni mezzo (stampa, cinematografia, radio, televisione, audiovisivi, CD ROM, etc.), nonché potrà esercitare l'attività tipografica; si avvale, per ogni sua attività, anche di mezzi telematici quali, a solo titolo esemplificativo, internet, collegamenti a mezzo satellite, etc.;

- si occupa della promozione e gestione dell'agriturismo;
- si occupa dello studio dell'ambiente, ivi comprese le azioni di tutela dello stesso e della prevenzione dell'inquinamento di ogni genere e tipologia;
- promuove lo sviluppo delle imprese artigiane curando:
 - * la commercializzazione delle lavorazioni artigianali sia artistiche e tradizionali, sia innovative;
 - * la programmazione e la gestione di zone PIP e centri servizi consortili anche integrate fra loro.

La Società Consortile potrà svolgere la propria attività sia con personale dipendente, sia ricorrendo ad altre forme di collaborazione da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

La Società Consortile intende avvalersi delle agevolazioni di cui alle normative vigenti e future, nonché della normativa specifica a favore dei consorzi e delle società consortili anche in merito a quanto attiene allo sgravio e alla fiscalizzazione degli oneri sociali, in particolare alla Legge n. 240/81 e della Legge n. 317/91.

La società potrà comunque compiere tutte le ulteriori operazioni mobiliari, immobiliari, bancarie e finanziarie ritenute dal Consiglio di Amministrazione strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale, restando comunque escluse dall'oggetto sociale medesimo tutte le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo primo settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58 e quelle di mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989 n.39, le attività professionali protette di cui alla Legge 23 novembre 1939 n.1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

4.3. La società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio del Consiglio di Amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro:

- fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- partecipare a consorzi ed a raggruppamenti temporanei di imprese.

Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società, in modo non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, può:

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi;

- assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed escluso in ogni caso il collocamento dei titoli.

5. SOCI E DOMICILIO

5.1. Possono essere soci della società:

- a) le amministrazioni comunali;
- b) gli enti pubblici diversi dalle amministrazioni comunali;
- c) le organizzazioni datoriali agricole;
- d) le organizzazioni rappresentate nel CNEL;
- e) gli altri soggetti privati non appartenenti ad una delle precedenti categorie,

con prioritaria, ma non esclusiva, attenzione a quelli operanti nel territorio dei Comuni di Canosa di Puglia, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia e Spinazzola.

5.2. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese, salvo diversa formale comunicazione.

6. CAPITALE SOCIALE

6.1. Il capitale è di **Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero)**.

6.2. I soggetti pubblici non possono detenere la maggioranza delle quote di partecipazione.

6.3. Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

6.4. - Aumento del capitale

6.4.1. L'aumento di capitale potrà essere attuato, anche mediante offerta di tutto o parte di esso a terzi con esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter c.c.; in tal caso spetta ai soci assenti, astenuti o dissenzienti il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

6.4.2. Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.

6.5. - Riduzione del capitale per perdite

6.5.1. Ai sensi dell'art. 2482-bis c.c., la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni dell'Organo di Controllo o del revisore, in quanto nominati, possono non essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea, ma esaurientemente illustrate nella stessa.

6.5.2. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'assemblea, deve dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

7. PARTECIPAZIONI, DIRITTI DEI SOCI EX ART.2468 C.C., RECESSO ED ESCLUSIONE

7.1. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate

in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

7.2. E' consentito il conferimento in denaro, di beni in natura, di crediti, nonché di qualsiasi altra entità suscettibile di valutazione economica, ivi compresa la prestazione d'opera e di servizi; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere effettuato in denaro.

7.3. Nell'ipotesi in cui il socio si obblighi a conferire una prestazione d'opera o di servizi, lo stesso dovrà prestare una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria con cui vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti; è in facoltà del socio in sostituzione delle richiamate garanzie, versare alla società una cauzione in denaro di importo pari al valore attribuito al conferimento.

7.4. I soci hanno diritto di recedere, totalmente o parzialmente, nei casi previsti dalla legge.

Il recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possano dar luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. In tal caso la determinazione del valore della liquidazione della quota del socio receduto verrà effettuata, ai sensi e per gli effetti dell'art.2473 del c.c.

7.5. Qualora il rimborso non possa perfezionarsi mediante acquisto della partecipazione per assenza di soci disposti all'acquisto si dovrà:

- offrire la partecipazione ad un terzo concordemente individuato dal Consiglio di Amministrazione, anche su indicazione dei soci, in mancanza
- utilizzare le riserve disponibili, in mancanza
- porre in liquidazione la società.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centotanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

7.6. Possono essere esclusi, con decisione dei soci adottata dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, i soci:

- a) che abbiano perduto i requisiti richiesti per la partecipazione alla società;
- b) che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e, in genere, alle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi Sociali, quando l'inadempimento sia di partico-

lare gravità;

b) che compiano atti gravemente pregiudizievoli per gli interessi e le finalità della società, ovvero in contrasto con dette finalità;

c) che abbiano cessato la propria attività, siano stati posti in liquidazione, siano stati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa.

Il socio non ha diritto al voto nella deliberazione che riguarda la sua esclusione, fatta salva, in ogni caso, la facoltà di esporre in assemblea le proprie ragioni.

Per la liquidazione della quota si applicano le norme previste dal presente Statuto per le ipotesi di recesso.

Avverso l'esclusione il socio potrà fare ricorso al collegio arbitrale di cui all'ultimo articolo di questo statuto, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione.

8. VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI - CONTRIBUTI EX ART.2615 TER C.C.

8.1. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salvo altra determinazione risultante da atto scritto, il tutto sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta di risparmio ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.

8.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, il rimborso deve essere restituito.

8.3. I soci possono essere chiamati a versare alla società, anche in misura non proporzionale alle quote possedute, contributi annuali in danaro, ai sensi dell'art. 2615 ter c.c., al fine di conseguire l'oggetto sociale. Sulle somme richieste ai soci e non versate nei tempi indicati, sono dovuti gli interessi di mora pari alla misura del tasso ufficiale di sconto (TUS) maggiorato di due punti. Ove il versamento non fosse effettuato entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta, verrà considerata grave inadempienza e come tale sanzionabile con l'esclusione.

I soci recedenti sono dispensati dall'obbligo di versamento del contributo previsto a decorrere dall'esercizio sociale successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte della società.

9. PRELAZIONE E GRADIMENTO

9.1. Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi è subordinato al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

9.2. Il socio che intende disporre della propria partecipazione (di seguito indicato "proponente") deve invitare il Consiglio di Amministrazione ad esprimere il proprio gradimento, mediante comunicazione a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, contenente l'indicazione delle generalità complete dell'avente causa proposto.

Il Consiglio di Amministrazione, con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata da far pervenire al proponente entro trenta giorni dal ricevimento del predetto invito, deve esprimere il proprio gradimento, ovvero dichiarare, anche senza motivazione, il diniego.

In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intenderà concesso e, quindi, la quota sarà trasferibile o il diritto reale potrà essere costituito a favore dell'avente causa proposto.

9.3. Al socio che, con atto tra vivi, vuole trasferire la propria quota, spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2347 Cod. Civ., qualora avvenga il diniego del gradimento dal Consiglio di Amministrazione.

9.4. Nelle ipotesi di trasferimento o costituzione di diritti reali eseguiti senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'avente causa non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà disporre della partecipazione con effetti verso la società.

9.5. In caso di morte del socio persona fisica o di estinzione del socio persona giuridica, la relativa quota di partecipazione, entro 60 (sessanta) giorni, deve essere offerta ai soli soci, così come iscritti nel Registro delle Imprese, in misura proporzionale alla partecipazione posseduta ed al valore nominale, al fine di evitare conseguenze patrimoniali dannose per la società.

10. DECISIONI DEI SOCI

10.1. Possono partecipare alle decisioni dei soci tutti i soci che risultano iscritti ai sensi dell'art. 2470 comma 1 Cod. Civ., che non siano morosi nell'esecuzione dei conferimenti e la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria, ove prestate ai sensi dell'art. 2464, comma quinto Cod. Civ., non siano scadute o divenute inefficaci.

11. ASSEMBLEA

11.1. Tutte le decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.

11.2. - Convocazione dell'assemblea

11.2.1. L'assemblea dei soci si riunisce per deliberare in ordine alla materie loro riservate dall'art.2479 c.c., nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2.2. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in

altro luogo, purché in Italia.

11.2.3. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza, nonché, a discrezione, l'indicazione di altro giorno, ora e luogo per la seconda convocazione.

11.2.4. L'avviso dovrà essere inviato almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a cura del Consiglio di Amministrazione (in persona del Presidente) a tutti i soci e, se nominato, all'Organo di Controllo o al revisore, a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica, anche non certificata, o fax.

11.3. - Deliberazione totalitaria

11.3.1. In mancanza delle formalità di convocazione, la deliberazione si intende regolarmente adottata quando:

- è presente l'intero capitale sociale;
- tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi sono presenti ovvero risultino informati della riunione e nessuno dei presenti si opponga alla trattazione dell'argomento.

11.4. - Diritto di intervento all'assemblea

Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, come risulta agli atti della società alla data della riunione assembleare.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi.

11.5. - Consultazione scritta

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto possono risultare da messaggio di posta elettronica certificata, raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo a certificarne la provenienza.

11.6. - Rappresentanza

11.6.1. I soci possono farsi rappresentare in assemblea con le modalità di cui all'articolo 2372 c.c.

Possono essere delegati anche non soci.

11.6.2. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

11.7. - Presidenza

11.7.1. La presidenza dell'assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento o rifiuto di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice Presidente, o al più anziano degli Amministratori, o in assenza od impedimento o rifiuto di tutti gli Amministratori, da persona individuata dall'Assemblea medesima;

11.8. - Verbale dell'assemblea

11.8.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da

verbale sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal Segretario, anche non socio, scelto dall'assemblea, che potrà nominare anche due scrutatori tra i soci presenti. Dal verbale, o dai relativi allegati, devono risultare per attestazione del Presidente:

- la verifica della regolare costituzione dell'assemblea;
- l'accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti;
- l'accertamento della modalità e del risultato delle votazioni;
- l'identificazione dei soci astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

11.8.2. Il verbale della deliberazione dell'assemblea che comporta modificazione statutaria è redatto da notaio.

11.9. - Quorum assembleari

11.9.1. Salvi i casi diversamente disciplinati dal presente Statuto ed i casi in cui la legge preveda quorum costitutivi e deliberativi più elevati, l'Assemblea si reputa validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale in prima convocazione e qualunque sia la parte di capitale presente in convocazioni successive; la stessa delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei presenti.

11.9.2. Le deliberazioni sono validamente assunte per alzata di mano, salvo che le maggioranze richieste per le singole decisioni con i quorum all'uopo innanzi indicati, non richiedano la votazione per appello nominale o scrutinio segreto.

12. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque o da undici membri.

12.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione:

- a) - possono essere anche non soci;
- b) - sono rieleggibili;
- c) - durano in carica tre anni; la scadenza coincide sempre con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

12.3. - Nomina del Consiglio di Amministrazione

La nomina degli amministratori compete all'assemblea dei soci sulla base di una lista determinata secondo i seguenti criteri:

A) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri:

- un consigliere è designato da amministrazioni comunali;
- un consigliere è designato da enti pubblici diversi dalle amministrazioni comunali;
- un consigliere è designato da organizzazioni professionali agricole;
- un consigliere è designato da portatori di interessi col-

lettivi rappresentati nel CNEL e/o sottoscrittori di apposito accordo riguardante il partenariato socio-economico del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Puglia, diversi dalle organizzazioni professionali agricole;

- un consigliere è designato da soggetti privati non afferenti alle categorie sopra menzionate.

B) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da undici membri:

- due consiglieri sono designati da amministrazioni comunali;

- due consiglieri sono designati da enti pubblici diversi dalle amministrazioni comunali;

- due consiglieri sono designati da organizzazioni professionali agricole;

- due consiglieri sono designati da portatori di interessi collettivi rappresentati nel CNEL e/o sottoscrittori di apposito accordo riguardante il partenariato socio-economico del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Puglia, diversi dalle organizzazioni professionali agricole;

- tre consiglieri sono designati da soggetti privati non afferenti alle categorie sopra menzionate.

L'inserimento nella lista è subordinato al preventivo rilascio, da parte del candidato, di dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

12.4. - Presidenza

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

12.5. - Riunioni

Il consiglio è convocato tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori in carica, ovvero dall'Organo di Controllo. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purché in Italia).

12.5.1. La convocazione del consiglio è trasmessa mediante avviso spedito con raccomandata A.R., telegramma, fax, posta elettronica, lettera consegnata *brevi manu* ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare sia la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno, sia la prova della trasmissione dell'avviso stesso, almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

12.5.2. Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

12.6. - Deliberazioni

Salvo i casi in cui questo Statuto stabilisce maggioranze diverse, per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

12.7. - Verbalizzazioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

12.8. - Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega.

12.9. La carica di Amministratore Delegato è cumulabile con quella di Presidente o di Vice Presidente.

12.10. Il consigliere che non partecipa a più di due riunioni consecutive immotivatamente, ovvero a più di tre riunioni consecutive con documentata e grave motivazione è considerato dimissionario con l'applicazione dell'art. 2385 e seguenti del Cod. Civ.

12.11. - Poteri del Consiglio di Amministrazione

12.11.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea, nonché quelli espressamente riservati ai soci.

12.11.2. In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare sulle decisioni in ordine alle seguenti operazioni e segnatamente:

- acquisti ed alienazioni immobiliari;
- operazioni presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato;
- costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche;
- trascrizioni ed annotamenti di ogni specie;
- azioni giudiziarie, anche in Cassazione, o revocazione;
- compromessi e transazioni.

12.11.3. Il Consiglio di Amministrazione può anche costituire uno o più Comitati consultivi speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee allo stesso Consiglio.

12.12. - Rappresentanza della società

12.12.1. Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

12.12.2. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al Presidente, al Vice Presidente, se nominato, quale sostituto del Presidente, nonché agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti della delega.

12.12.3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari, nonché procuratori alle liti.

12.13. - Compenso degli amministratori

12.13.1. Agli amministratori ed in particolare a coloro ai quali saranno conferiti specifici incarichi o investiti di particolari funzioni, potrà esser riconosciuta un'indennità o compenso, previa precisa indicazione dell'assemblea o ratifica della stessa in caso di urgenza o casi particolari, nei limiti delle disposizioni previste in materia per tempo vigenti.

12.13.2. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

12.14. Sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione

12.14.1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

12.14.2. Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea, perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

12.14.3. Salvo diversa deliberazione dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del capoverso precedente scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

12.14.4. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

13. ORGANO DI CONTROLLO

13.1. L'assemblea può nominare, a propria discrezione, un organo di controllo, monocratico o pluripersonale, composto da professionisti scelti tra i revisori iscritti nell'apposito Registro.

13.2. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile.

In tale ultimo caso, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

13.3. Nel caso di nomina di un organo di controllo si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le Società per Azioni.

13.4. I sindaci sono nominati dai soci, restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio al terzo esercizio della carica, cessano per scadenza del termine con effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito, sono rieleggibili ed il loro compenso è determinato dai soci all'atto della nomina o successivamente.

14. ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

14.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

14.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale; il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate nella relazione del consiglio.

15. UTILI

15.1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- a) il 10% (dieci per cento) è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- b) il rimanente verrà assegnato ad una riserva straordinaria da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

16. REGOLAMENTO INTERNO

Allo scopo di disciplinare nel dettaglio i rapporti intercorrenti fra i soci e tra i soci e la società, sia nell'ambito interno che all'esterno, l'Assemblea dei Soci approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un Regolamento Interno.

Le previsioni dello statuto e dell'atto costitutivo prevalgono sul Regolamento interno.

17. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

18. RINVIO

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codi-

ce civile e delle altre leggi in materia, con prevalenza, se applicabili, di quelle che disciplinano i Consorzi.

19. CLAUSOLA ARBITRALE

19.1. Qualsiasi controversia circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, il Consiglio di Amministrazione o, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, è decisa da un Collegio Arbitrale amichevole compositore, composto di 3 (tre) membri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui Circostrizione ha sede la società.

19.2. Il Collegio Arbitrale decide, entro 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina, secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio tra le parti.

19.3. Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003.

Firmato: Rosamaria Derosa - Fabio Modesti - Limongelli
Giuseppe Fernando - Bianca De Zio - Michele Stasi-
Rosario Sarcinelli - Delvecchio Vincenzo - Fulvio
Romano Borgia - Lorusso Luigi - Francesco Contò -
Danilo Lolatte - Massimiliano Maggio - D'Aquino
Francesco - Vito D'Ingeo - Giovanni Fasciano -
Michele Armienti - Michele Roccotelli - Grazia
Capone - Andrea Lomuscio - Nicola Di Tullio -
Salvatore Cantore - Maria Maddalena Selvaggi -
Burdì Mario - Rocco Lauciello - Domenico Lorusso -
Leonardo Piscitelli - Guidone Guido - Lucia
Di Bisceglie - Topputo Giuseppe
SALVATORE CONSOLO (sigillo).

La presente copia, composta di cinque fogli per diciassette facciate, è conforme al suo originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso consentito dalla Legge.

Spinazzola, 17 marzo 2017